

**Edizione di giovedì 6 febbraio 2014**

## **PROFESSIONISTI**

[Equipollenza approvata al Senato, possiamo considerarla un capitolo chiuso?](#)

di **Andrea Pardini, Riccardo Stiavetti**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[Un'APE ... fastidiosa come una mosca](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

## **PATRIMONIO E TRUST**

[CTR Napoli: la disposizione di beni immobili in Trust sconta le imposte ipo-catastali in misura proporzionale](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

## **ACCERTAMENTO**

[Chi preleva dal conto corrente non sempre evade](#)

di **Enrico Ferra**

## **ACCERTAMENTO**

[Rientro dei capitali senza sconti sull'antiriciclaggio](#)

di **Nicola Fasano**

## PROFESSIONISTI

---

# ***Equipollenza approvata al Senato, possiamo considerarla un capitolo chiuso?***

di **Andrea Pardini, Riccardo Stiavetti**

Il Senato, non senza qualche colpo di scena, **ha approvato l'emendamento** al [D.L. 150/2013](#) (decreto mille proroghe) che **prevede di ripristinare l'iscrizione automatica dei Dottori Commercialisti nel Registro dei Revisori Legali**. A questo punto la partita passa alla Camera dei deputati con l'auspicio che non ci siano nuovi intralci per la definitiva conversione in legge.

Cerchiamo, però, di andare per ordine in quanto, tra fine 2013 e inizio nuovo anno, non è di certo mancato un **forte ostruzionismo** ad una norma che è rivolta a ristabilire equità e giustizia. Infatti, con la mancata conversione in legge del D.L. 126/2013 (decreto Salva Roma), la partita sull'equipollenza, da tutti ormai considerata un capitolo chiuso, **è rientrata nel vivo nelle sedi parlamentari e non solo**.

Prima di tutto l'emendamento si era imbattuto nella **dichiarazione d'improponibilità** da parte del Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro, per **mancanza di attinenza con l'oggetto del decreto in corso di conversione**. Dichiarazione d'inammissibilità che, dopo un esame più approfondito, sollecitato dal relatore Giuseppe Esposito, era stata ritirata.

Problema che non era stato posto, al contrario, per la norma che prevede, in via transitoria, la "proroga" della vecchia disciplina d'iscrizione all'Albo dei revisori legali. Disposizione che sarà in vigore fino a quando non saranno emessi i decreti attuativi ministeriali che dovranno disciplinare il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame d'idoneità professionale.

In seconda battuta l'emendamento si è scontrato con un **documento della Commissione europea Mercato Interno e Servizi** che ha espresso un **parere contrario al ripristino dell'equipollenza**. La comunicazione paventa anche la possibilità di aprire delle procedure d'**infrazione nei confronti dell'Italia** per contrasto con la direttiva 2006/43/CE, nel caso in cui venga ristabilita l'equipollenza in assenza di un esame integrativo.

Il parere suddetto ricalca quanto sostenuto dall'INRL riguardo alla **necessità di recepire integralmente la legislazione europea** per l'accesso all'Albo dei Revisori Legali. Tematica che è stata anche richiamata durante il **Consiglio nazionale dell'INRL**, dove, peraltro, è stato

invitato ad intervenire **Ugo Bassi**, direttore della Commissione europea Mercato Interno e Servizi, che, in occasione del congresso, ha affermato *“è un problema squisitamente italiano, per quanto ci riguarda vige la regola che quanto stabilito dall’UE in materia di esami, va rispettato da tutti gli stati membri e da tutti i soggetti professionali; pertanto chi non ha svolto alcuni esami previsti dalla legislazione europea, dovrà comunque sostenere esami integrativi, altrimenti non potrà svolgere la professione del revisore legale”*.

Alla fine la svolta c’è stata con la riformulazione del testo dell’emendamento che, però, ne ha lasciato inalterata la sostanza: *“Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso alla **funzione di revisore legale**”*.

Perciò, la revisione legale non è una professione a sé stante, ma una **“funzione”** a cui si può accedere una volta superato anche l’esame di Stato da commercialista e **dopo aver concluso il tirocinio formativo di 36 mesi**.

In una nota il deputato Alessandro Pagano (Ncd) ha affermato: *“Non possiamo che essere estremamente soddisfatti per l’esito positivo della lunga battaglia politica che ci ha visto impegnati in questi mesi e che ha condotto al via libera al Senato dell’emendamento che introduce nuovamente l’equipollenza dell’esame di Stato di commercialista, ai fini dell’iscrizione dei giovani professionisti nel registro dei revisori legali”*.

Nel frattempo, l’INRL, con un comunicato stampa del 30 gennaio 2014, ha annunciato che, nel caso in cui il Parlamento dovesse esprimere parere favorevole all’emendamento, **avvierà l’iter d’infrazione di fronte alla Corte di Giustizia Europea**.

La partita, a questo punto, passa alla Camera dei deputati, dove ci auspichiamo che **la strada possa essere in discesa** e non trovi ostacoli nella conversione in legge di una normativa destinata a ristabilire **il diritto di molti giovani professionisti a svolgere la “funzione” di revisore legale**.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Un'APE ... fastidiosa come una mosca***

di **Giovanni Valcarenghi**

Una **piccola cosa** (quasi un insetto, verrebbe da dire), ci dà la dimostrazione di quale sia la capacità dei soggetti che **producono le leggi** in Italia; da tale palese inadeguatezza (che non andrebbe lasciata scorrere ...) deriva un panorama che potrebbe rendere assai "velenosa" la **mancata osservanza degli obblighi in tema di attestato di prestazione energetica** degli edifici.

Il **D.L. 63/2013** ha previsto (in modifica dell'articolo 6 del D. Lgs. 192/2005) che **l'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE)** deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici pubblici o aperti al pubblico di superficie superiore a 500 metri quadri (dal 2015, superficie ridotta a 250 metri quadri). Inoltre, gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, mentre negli altri casi l'onere grava sul proprietario dell'immobile.

L'APE è normalmente **riferito ad una unità immobiliare**; può essere riferito a più unità immobiliari (facenti parte di un medesimo edificio) solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

L'APE ha una **validità temporale massima di dieci anni** a partire dal suo rilascio (a condizione che gli impianti esistenti siano a norma e correttamente mantenuti) ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

I commi 3 e 3bis dell'articolo 6 del D.L. 63/2013 prevedevano, rispettivamente, che:

- nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è **inserita apposita clausola** con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- l'attestato di prestazione energetica **deve essere allegato al contratto di vendita**, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, **pena**

## la nullità degli stessi contratti.

Il **D.L. 145/2013** (art. 1, comma 7) ha previsto **l'unificazione dei commi 3 e 3-bis**, sostituendoli come segue: *“Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso (si badi che restavano esclusi, ad esempio, i contratti di comodato) e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, **tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari** (anche in questo caso, si badi che vigeva l'esclusione per gran parte dei contratti normalmente predisposti). In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà”.*

**L'articolo 1, comma 139, lettera a) della Legge di Stabilità**, noncurante della modifica appena sopra descritta, interviene nuovamente sul comma 3-bis (già abrogato!) stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto regolamentare, *l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.*

Come si vede, dunque, una grande confusione, che ha spinto a formalizzare una [interrogazione parlamentare alla Camera \(3-00557 del 15.01.2014\)](#), alla quale ha risposto il Ministro Cancellieri, riscontrando l'impasse normativo ed anticipando che la sanzione della nullità appare eccessiva, dovendosi preferire la tesi della applicazione delle sanzioni amministrative (ma, si faccia attenzione, a fronte di una norma che oggi prevede sia le une che l'altra!). Ora sembra, che, durante i lavori parlamentari di conversione del D.L. 145 si provveda alla abrogazione della modifica apportata dalla Legge di Stabilità.

Insomma, speriamo che tutto si concluda per il meglio; ma quanta fatica inutilmente sprecata!

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***CTR Napoli: la disposizione di beni immobili in Trust sconta le imposte ipo-catastali in misura proporzionale***

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La **Commissione Tributaria Regionale di Napoli** con sentenza n.367/9/13 del 4 dicembre 2013 esamina l'interessante questione relativa al pagamento delle **imposte ipotecarie e catastali** nell'atto di dotazione iniziale di un patrimonio immobiliare in **Trust**.

La CTR, in contrasto con la **prevalente giurisprudenza** sul tema, afferma che le imposte ipo-catastali sono dovute nella misura dell'1% e del 2% per gli **atti aventi effetto traslativo**, effetto che nel caso di specie deve ritenersi verificato in quanto all'istituzione del Trust è accompagnata un'attribuzione patrimoniale che si concretizza nel **trasferimento della titolarità** dei beni in capo al **Trustee**.

Il caso esaminato dalla CTR è il seguente: Tizio propone **ricorso** contro il **silenzio rifiuto** avverso l'istanza di rimborso avanzata nel 2009 relativamente alle **imposte ipo-catastali** versate in sede di registrazione di un atto di **Trust**.

Secondo il ricorrente l'atto di disposizione è equiparabile ad una **liberalità** sottoposta a **condizione sospensiva** che sconta le imposte in oggetto in misura fissa. Chiede quindi il rimborso della maggiore imposta versata.

Con sentenza n. 465 del 25/6/2010 la **CTP di Salerno** accoglieva il **ricorso**; l'**Agenzia delle Entrate** proponeva **appello** chiedendo che fosse totalmente riformata la sentenza di primo grado.

Si ricorda come le [C.M. 6.8.2007 n. 48/E](#) e [C.M. 22.1.2008 n.3/E](#) stabiliscono che gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell'ambito dell'imposta sulle **successioni e donazioni** che comportino il **trasferimento di beni immobili** o diritti reali immobiliari, sono altresì soggetti all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in **misura proporzionale**.

La Commissione Tributaria Regionale **accoglie l'appello** e dichiara legittimo l'operato dell'Ufficio.

I giudici affermano che il **Trust** va considerato una fattispecie a **formazione progressiva** e cioè un rapporto giuridico complesso che si articola nel tempo e che ha un'unica causa fiduciaria.

Da un punto di vista fiscale si ritiene che la costituzione del **vincolo di destinazione** avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario e sia espressione di un **unico disegno** volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

Le **imposte ipo-catastali** sono dovute in misura **proporzionale** poiché si realizza un **effetto traslativo** nei confronti del trustee; infatti, affermano i giudici di seconde cure, pur essendo tale trasferimento effettuato a titolo gratuito e non oneroso e pur avendo **natura strumentale** in quanto finalizzato agli scopi indicati nell'atto istitutivo – intendendosi realizzare una **liberalità** nei confronti dei beneficiari finali del trust – lo stesso comporta che **i beni** oggetto del trasferimento siano in **“piena ed esclusiva proprietà”** del **Trustee**, anche se non concorrono alla formazione del patrimonio personale di quest'ultimo costituendo un patrimonio separato e segregato.

Il Trustee gode di tutti i **poteri** e le **facoltà** del **pieno proprietario**, può porre in essere gli atti di alienazione che riguardano i beni immobili e qualsiasi operazione sugli stessi; si tratta quindi di un **potere pieno e incondizionato** che è possibile esercitare sia pure nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto previsto nell'atto istitutivo.

Le conclusioni dei giudici **non sono condivisibili**.

La questione, peraltro, è stata oggetto di **numeroso sentenze** sul tema e anche il Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 58-2010/T) si è espresso **contrastando** la **tesi** dell'**Agenzia delle Entrate**.

In particolare, la dottrina e la **giurisprudenza prevalente** (si citano alcuni interventi come Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, *Sentenza n.95/1/09 del 22.07.2009*, Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, *Sentenza n. 35/01/11 del 26.01.2011*, Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, *Sentenza n. 76/2010 del 18.5.2010*) ritengono che l'applicazione delle imposte in esame possa essere effettuata, in misura **proporzionale**, solo all'atto del **trasferimento finale** tramite il quale si realizza il presupposto del tributo.

L'oggetto della tassazione deve concretizzarsi infatti in un **trasferimento di ricchezza** a favore di un soggetto terzo e l'oggetto del prelievo è l'effettivo arricchimento del **beneficiario finale** del Trust.

Il Trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua **costituzione** nei confronti del Trustee che, di fatto, **non** ottiene **alcun arricchimento personale** e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio. Nonostante il Trustee sia il proprietario (è tuttavia proprietario ai fini della gestione e non del godimento) non si realizza **alcun incremento** di ricchezza, presupposto per l'applicazione del tributo.

Nell'atto di dotazione iniziale le imposte in oggetto devono quindi applicarsi **in misura fissa**.

Si ricorda, infine, come l'applicazione delle **imposte ipotecaria e catastale** nella misura di euro

**cinquanta** – a seguito delle recenti modifiche sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso – operi esclusivamente in relazione agli atti assoggettati **all'imposta di registro** con le aliquote **proporzionali**.

Al di fuori di tale ipotesi prevista espressamente dalla norma, le imposte ipo-catastali continuano ad applicarsi in **misura ordinaria**.



## ACCERTAMENTO

---

### **Chi preleva dal conto corrente non sempre evade**

di **Enrico Ferra**

Nel giro di pochissimi giorni (precisamente due) sono state offerte **due diverse interpretazioni della presunzione sui prelevamenti** operante nei confronti dei contribuenti.

La prima, in riferimento al caso dell'attore Biagio Izzo, è fornita dalla [Commissione Tributaria di Roma nella sentenza n. 1353/11/14](#) del 29 gennaio scorso, che esclude con argomentazioni piuttosto condivisibili l'automatismo "**prelevamento non giustificato = costo in nero**" e quindi "**costo in nero = ricavo in nero**".

La seconda, molto sbrigativa, è stata proposta dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco lo scorso giovedì, che nel richiamare la [circolare n. 32/E del 2006](#) ribadisce la non applicazione delle presunzioni sui prelevamenti in relazione ai casi in cui non sia configurabile un'attività economica (ossia i cosiddetti "soggetti privati"), affermando, in sostanza, che la presunzione di evasione in relazione ai **versamenti** non giustificati si estende a **tutti i soggetti passivi** e alle diverse categorie di reddito, mentre quella sui **prelevamenti** vale per **tutti i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo**.

Ma non solo. L'Agenzia delle Entrate giunge a sostenere che dal tenore letterale della norma (l'articolo 32 del DPR n. 600/1973) si evince che, ai fini dell'applicazione delle presunzioni sui prelevamenti, sono coinvolti anche i contribuenti cosiddetti "minimi", pur non essendo soggetti alla tenuta delle scritture contabili. Estensione che quindi consente all'Ufficio di qualificare come ricavi o compensi i prelevamenti di tali contribuenti "minori" che non possano o non riescano ad indicare i beneficiari delle somme.

A dire il vero, una lettura più dettagliata della norma l'Agenzia delle Entrate l'ha offerta nella circolare 32/E di cui sopra, ove chiarisce, sempre in relazione ai lavoratori autonomi, che la disposizione sui prelevamenti "*intende valorizzare l'analisi, da parte dell'ufficio procedente, della maggiore capacità di spesa, comunque manifestata e non giustificata dal lavoratore autonomo, e correlare tale maggiore capacità con le ulteriori operazioni attive anch'esse effettuate presuntivamente in nero [...]*". Anzi, l'assenza di una norma sulla presunzione dei prelevamenti (fino all'emanazione della L. n. 311/2004) e il mantenimento dell'esclusione dei professionisti e dei loro "compensi" dall'ambito applicativo della presunzione "*avrebbe dato, esso, adito a forti sospetti di incostituzionalità*".

Nell'ottica dell'Agenzia delle Entrate, l'estensione soggettiva ai lavoratori autonomi del

meccanismo presuntivo sui prelevamenti – sebbene gli stessi non vendano beni bensì prestino servizi – muove dall'idea che per esercitare “**non poche attività professionali**” è proprio necessario l'acquisto di beni indispensabili (ad es. acquisto di protesi o di anestetici da parte dell'odontoiatra) o comunque di servizi (ad es. pareri tecnici, consulenze specialistiche, etc.) per rendere prestazioni, anche di natura complessa.

È molto “curiosa” poi l'implicita assunzione che l'Agenzia fa nella medesima circolare, secondo la quale i prelevamenti per i quali il contribuente “**non può**” fornire l'indicazione del beneficiario vadano a finanziare operazioni illegali – come il “*pagamento di tangenti*” – o comunque in evasione di imposta, senza minimamente considerare la possibilità che magari a distanza di tre o quattro anni il contribuente semplicemente **potrebbe** non ricordare come ha speso i 100 euro prelevati.

In questo contesto è opportuno proporre la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma sul caso dell'attore Biagio Izzo, raggiunto da un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma sulle indagini bancarie, che aveva ripreso a tassazione alcune somme relative a prelevamenti rispetto ai quali non era stata fornita opportuna giustificazione.

La difesa dell'artista ha giustamente argomentato che i diversi prelevamenti sul conto corrente personale, nel caso di specie, non potevano essere ricondotti a compensi imponibili mancando la doppia correlazione (e quindi la presunzione della presunzione) “prelevamento = costo in nero” e “costo in nero = ricavo in nero”. La presunzione sui prelevamenti, che pure si applica agli artisti al pari degli altri lavoratori autonomi, secondo la CTP di Roma non può ritenersi sussistente in tutti i casi in cui non vi sia un nesso (diretto) tra prelevamenti e compensi. Lo stesso discorso vale, per la Commissione, con riferimento a tutti i professionisti per cui “*non si vede come possa sostenersi l'uguaglianza prelevamenti = compensi*”.

La decisione della Commissione Tributaria di Roma rappresenta un'importante apertura rispetto all'applicazione delle presunzioni sui prelevamenti ai professionisti ed ai lavoratori autonomi in generale, non tanto per la ragione che gli stessi legano la propria redditività all'*intuitu personae*, ma per la valutazione critica della doppia presunzione, che per talune tipologie di contribuenti non ha motivo di esistere.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Rientro dei capitali senza sconti sull'antiriciclaggio***

di **Nicola Fasano**

Nella voluntary disclosure gli obblighi antiriciclaggio devono essere **regolarmente adempiuti** da parte di intermediari finanziari e professionisti che intervengono nella regolarizzazione supportando il contribuente. Lo ha chiarito la [nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 31 gennaio](#).

Nel documento di prassi si legge che l'approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal d.lgs. n. 231/07, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, in quanto le **esimenti** previste dal d.l. 4/2014 operano unicamente sul **piano fiscale** (e in casi circoscritti, aggiungiamo noi, su quello penale). Secondo i tecnici del Ministero, ne consegue che a fini di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle predette norme **non vale**, in alcun modo, a **qualificare di per sé come lecite** le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero. Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal d.l. 4/2014, resta, pertanto, immutato l'obbligo di attivare le procedure di **adeguata verifica** della clientela, incluso l'obbligo di **identificazione** del titolare effettivo e l'applicazione di misure **rafforzate** di adeguata verifica della clientela, nel caso di **elevato rischio** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Del pari immutati restano gli obblighi di **registrazione** e di **segnalazione** di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/07.

In effetti, a differenza dello scudo fiscale laddove il legislatore aveva espressamente previsto l'esonero dagli adempimenti antiriciclaggio connessi con le operazioni di emersione dei capitali all'estero, vi è da dire che **nessuna norma** in tema di collaborazione volontaria ha previsto analoga "semplificazione".

Tuttavia, con uno "sforzo interpretativo" si potrebbe sostenere anche che la procedura in esame rientri quanto meno nell'ambito delle **esclusioni** previste, per i soli professionisti, dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 231/07, ai sensi del quale l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non sussiste qualora le informazioni siano ricevute **nel corso dell'esame della posizione giuridica** del cliente o dell'espletamento dei compiti di **difesa** o di **rappresentanza** in un **procedimento giudiziario** o in relazione a tale procedimento, compresa la **consulenza** sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, la controparte ossia l'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti dovuti, deve **comunicare** alla procura la **conclusione** della procedura di collaborazione volontaria.

E' evidente, ad ogni modo, come il MEF **non sia di quest'ultimo avviso**. Sarebbe **auspicabile**, pertanto, un **intervento legislativo**, in sede di conversione del d.l. 4/2014, che quanto meno sollevi gli intermediari e i professionisti dall'obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Del resto, soprattutto se, come sembra, l'impianto e le modalità (nonché il costo) della procedura di rientro volontario dei capitali resteranno confermati, **puntellare** quanto meno gli aspetti "collaterali" della stessa (con riferimento agli adempimenti antiriciclaggio e più in generale, ai risvolti di natura penale) potrebbe renderla sicuramente più appetibile, tenuto conto che i principali punti di interesse per il contribuente sono essenzialmente due: **costo** dell'emersione e possibili **rischi penali**.